



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**SIAF**  
SISTEMA INFORMATICO  
DELL'ATENEO FIORENTINO

AREA  
**PER L'INNOVAZIONE E  
GESTIONE DEI SISTEMI  
INFORMATIVI ED INFORMATICI**

Il Dirigente

**OGGETTO:** Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 con l'utilizzo del mercato elettronico (OdA) per le fasi relative all'acquisto di n. 2 HD HUH72101 OALE600 - CIG Z522FE362B.

#### IL DIRIGENTE

Considerata	la necessità di provvedere all'acquisto di n. 2 HD HUH72101 OALE600 per un importo non superiore a euro 726,00 oltre IVA. Tale acquisto è motivato dalla necessità di sostituire un hard disk guasto nel sistema Olmo2, storage attivo nella sede di San Marco, e di disporre di una unità aggiuntiva per una scorta di magazzino;
Verificato	che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
Dato atto	che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice si possa procedere mediante affidamento diretto;
Considerato	che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;
Rilevato	che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al Mercato medesimo;
Tenuto conto che	che con nota prot. n. 231035 del 18/12/2020, il dr. Eugenio Dibilio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
Considerato	che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG Z522FE362B;
Dato atto	che è stata svolta una indagine sulla piattaforma del Mercato elettronico, volta ad individuare le caratteristiche delle licenze in oggetto e che è stata visualizzata l'offerta a catalogo (codice prodotto: HUH72101OALE600) del seguente operatore economico: MEMOGRAPH con Sede Legale in Via Umberto I 12042 BRA (CN), (Partita IVA: 01866580812);
Dato atto	che, come si evince dalla relazione del RUP, prot. n. 233562 del 21/12/2020 la predetta acquisizione avviene nel rispetto dei termini previsti per mettere in esercizio il bene e al contempo viene garantita un'ottimizzazione delle tempistiche procedurali in virtù della snellezza del procedimento;



Constatato	<p>che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dal DURC INAIL_24141246 con scadenza l'11 febbraio 2020 emerge la regolarità contributiva della Ditta Memograph</li><li>- la ricerca effettuata in data 22/12/2020 sul Casellario ANAC non ha rilevato annotazioni a carico della medesima Ditta</li><li>- dal certificato rilasciato dalle Camere di Commercio Italiane n. T 417639996, estratto in data 22/12/2020, risulta l'assenza a carico della predetta Ditta di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata negli ultimi cinque anni e che la stessa non si trova attualmente in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata;</li></ul>
Ritenuto	di affidare l'appalto mediante ODA del Mercato Elettronico al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione depositata agli atti.
Constatato	che il prezzo complessivo praticato è di 726,00 euro, più IVA;
Dato atto	che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
Dato atto	che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
Appurato	che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di materiale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;
Precisato	ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: <ul style="list-style-type: none"><li>• il fine che il contratto intende perseguire è quello di sostituire un hard disk guasto nel sistema Olmo2, storage attivo nella sede di San Marco, e di disporre di 1 unità aggiuntive per una scorta di magazzino;</li><li>• l'oggetto del contratto è l'acquisto degli hard disk sopra descritti;</li><li>• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel catalogo del MePA;</li><li>• la forma contrattuale si identifica con l'invio dell'OdA del Mercato elettronico;</li></ul>



**Appurato** che, il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.

**Verificata** la copertura finanziaria a valere sul bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 2020, Conto CO.01.01.02.07.01.02 descrizione Macchine e attrezzature informatiche da ufficio; dimensione analitica: D.SIAF.GEN Costi e Ricavi generali di funzionamento;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- il Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze;
- le Linee guida dell'ANAC;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità";
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;



- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

#### DETERMINA

1. di affidare la fornitura, per le motivazioni espresse in premessa, per l'importo di euro 726,00 oltre IVA a favore della Ditta Memograph Via Umberto I 42, 12042 BRA (Cuneo) – P.IVA 01866580812, a decorrere dall'invio dell'OdA del Mercato elettronico - CIG Z522FE362B;
2. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
3. che la spesa complessiva, pari a euro 726,00 oltre IVA, graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2020, budget SIAF, Conto CO.01.01.02.07.01.02 descrizione Macchine e attrezzature informatiche da ufficio; dimensione analitica: D.SIAF.GEN Costi e Ricavi generali di funzionamento- Vincolo n. 2759;
4. che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità e rispondenza formale e fiscale della predetta ditta;
5. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>); sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione trasparente"; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016.

#nm

Il Dirigente  
(Ing. Marius B. Spinu)